

AVV. GIACOMO PIOLA

Via Casagrande n.1 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. e Fax 0144 321240

C.F.: PLI GCM 52C13 A052R – P.IVA: 00568860068

PEC: avvgiacomopiola@pec.ordineavvocatiacquiterme.it



G.E. Dott.ssa R. Brera

ES. IMM. N.93/2022

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

BANDO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

Il sottoscritto Avv. Giacomo Piola, nominato Custode Giudiziario e Delegato alla vendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591 bis c.p.c. con provvedimento datato 09-05-2023 dal G.E. dott.ssa R. Brera;

Vista l'Ordinanza di pari data con il quale il G.E. dott.ssa R. Brera ha ordinato la vendita del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione n. 93/2022 Rg. Es. Imm.;

visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.

FISSA

LA VENDITA SENZA INCANTO

dei beni immobili, così descritt.:

LOTTO UNICO

I beni oggetto della presente esecuzione sono costituiti da: **a)** una casa di civile abitazione ubicata al civico n. 1 della Regione San Pietro in Comune di Cartosio, su due piani fuori terra e composta da tre locali di sgombero, una tavernetta ed un vano scala al piano terreno; da cinque camere, un bagno, un corridoio, un terrazzo ed un vano scala al primo piano. Oltre ad un sedime di corte a perimetro del fabbricato.

b) Locali di deposito: due corpi di fabbrica con sedime a perimetro. Il primo si sviluppa su due piani, composto da un locale magazzino al piano terreno e da un porticato ex fienile al piano primo; il secondo, posto più a

valle, si sviluppa su due piani fuori terra ed è composto da tre magazzini ed un porticato (ora chiuso) al piano terreno e da un porticato al piano primo; nella planimetria catastale era indicato un terzo corpo identificato come magazzino in rovina, peraltro ora crollato.

c) Terreni agricoli non coltivati.

Si rimanda per maggiori dettagli alla relazione di stima.

DESCRIZIONE CATASTALE

La proprietà è censita al Catasto Fabbricati del Comune di Cartosio come segue:

a) Foglio 17 Particella 289 Piano T-1 Comune Cartosio Categoria A/2
Classe 2 Consistenza vani 8 Sup. mq 251 Rendita € 557,77

b) Foglio 17 particella 288 Piano T-1 Comune Cartosio Categoria C/2
Classe U Consistenza mq 130 Rendita € 201,42

Al Catasto Terreni del Comune di Cartosio:

c) Foglio 17 Part. 32 sub AA Prato Cl. 2 Sup. mq. 9.000 RD € 46,48 RA € 34,86

Foglio 17 Part. 32 Sub. AB Seminativo CL. 3 Sup. mq. 4.240 R.D €18,61
RA € 16,42

Foglio 17 Part. 33 Bosco Ceduo Cl. 2 Sup. mq. 5.480 RD € 3,68 RA € 0,57

Foglio 17 Part. 34 Seminativo CL. 4 Sup. mq. 1830 RD. € 4,25 RA € 3,31

Foglio 17 Part. 49 Seminativo CL. 4 Sup. mq. 1360 RD. € 3,16 RA € 2,46

Foglio 17 Part. 50 Seminativo CL. 4 Sup. mq. 3.490 RD € 8,11 RA € 6,31

Foglio 17 Part. 51 Seminativo CL. 3 Sup. mq. 280 RD € 1,23 RA € 1,08

Foglio 17 part. 181 Vigneto CL. 3 Sup. mq 2.660 RD € 17,86 RA € 21,29

Foglio 17 Part. 184 Su. AA Prato Cl. 2 Sup. mq. 4.000 RD € 20,66 RA €15,49

Foglio 17 Part. 184 Sub. AB Seminativo Cl. 4 Sup. mq. 5.950 RD € 13,83
RA € 10,76

DIFFORMITA'

Sono state riscontrate alcune irregolarità catastali per i fabbricati , sanabili con variazione catastale DOCFA con oneri di € 750,00 e per i terreni, sanabili con denuncia di variazione di coltura catastale, con oneri totali di € 200,00.

Sono state riscontrate inoltre alcune irregolarità edilizie per i fabbricati, sanabili con S.C.I.A. in sanatoria, con oneri da quantificare al momento della presentazione della pratica in sanatoria.

Infine sul mappale 50 del Foglio 17 sono state abusivamente realizzate due tettoie per riparo cavalli, non sanabili che andranno rimosse.

SERVITU' E DIRITTI

L'unità immobiliare è libera.

Per una migliore e più ampia descrizione del Lotto, con particolare riferimento alle difformità riscontrate, si rimanda espressamente alla Relazione di stima del perito Geom. Silvio Prato 14-10-2022, che si intende qui richiamata integralmente.

Al PREZZO BASE di € 34.500,00 (così ribassato ad esito di precedenti vendite andate deserte). SONO AMMISSIBILI ANCHE OFFERTE INFERIORI A TALE PREZZO, FINO AL LIMITE DEL 75% DEL PREZZO BASE (OFFERTA MINIMA PARI AD € 26.000,00)

FISSA

il rilancio minimo nella misura di € 500,00;

FISSA

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti l'udienza del **giorno 22-05-2024 ore 10,00** che si terrà presso il proprio studio in Acqui Terme Via Casagrande N.1. Le offerte segrete dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno precedente con le modalità sotto indicate.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita

senza incanto:

- 1) le offerte di acquisto redatte in carte legale dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno precedente la vendita sopra indicato presso lo studio del Delegato in Acqui Terme Via Casagrande n.1. L'offerta deve essere depositata in doppia busta chiusa: sulla prima busta (quella che rimane all'interno) saranno indicati, a cura dell'offerente, il nome del Professionista Delegato ai sensi dell'art. 591 *bis*; c.p.c.; **la data e l'ora** dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. La prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell'offerente: sulla busta esterna il Professionista Delegato ricevente annota: il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione; il nome del Delegato; **la data** dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione. Tutte le buste esterne saranno aperte dal Delegato prima dell'inizio delle gare fissate per ciascun giorno. Le offerte segrete, ancora sigillate, sono attribuite a ciascun fascicolo sulla base delle indicazioni reperite sulla busta più interna e saranno aperte all'ora fissata per l'esperimento senza incanto;
- 2) l'offerta, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata, dovrà contenere:
 - il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale sarà necessario che il coniuge partecipi

all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile). Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; l'offerta può essere presentata personalmente o a mezzo procuratore legale munito di procura speciale notarile: i procuratori legali possono presentare anche offerta per persona da nominare.

- I dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, ovvero il numero dell'esecuzione immobiliare e l'indicazione del lotto;
 - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all'offerta minima indicata nell'ordinanza di vendita, e quindi al 75% del prezzo indicato come prezzo base, a pena di esclusione, le modalità ed il termine di versamento, salvo quanto previsto al punto 5);
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
 - nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di un solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal caso, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all'acquisto dei lotti successivi;
- 3) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente, **nonché un assegno circolare non trasferibile intestato E.I. N. 93/2022 Prof. Delegato**

Avv. Giacomo Piola per un importo pari al 15% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto, salvo il maggior danno. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. Nessuna somma sarà richiesta, in questa fase, quale fondo spese; il 15% è l'importo minimo a pena di inefficacia: l'offerente può versare anche una cauzione più alta;

- 4) l'offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice dell'esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata, anche per partecipare all'eventuale gara. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è l'unica per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente non presente, in base ai criteri indicati al successivo n. 5); in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente.
- 5) le buste saranno aperte all'udienza fissata alla presenza degli offerenti; in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, si procede ad aggiudicazione all'offerente, anche in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base, il Professionista Delegato procede all'aggiudicazione, a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori. In assenza di istanze di assegnazione il Professionista potrà valutare di non aggiudicare il bene all'offerente esclusivamente qualora ritenga vi sia seria possibilità di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita. Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto valide (**è valida l'offerta al ribasso fino al limite**

del 25% di ribasso rispetto al prezzo base), si procede in ogni caso a una gara tra gli offerenti anche in presenza di istanza di assegnazione, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo preventivamente stabilito dal Delegato vi siano stati ulteriori rilanci, purché il prezzo raggiunto sia pari o superiore al prezzo base. In caso di pluralità di offerte, qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagna la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta). Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Nel caso in cui il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, come sopra individuate, così come se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito dal G.E. nell'ordinanza di vendita o nel bando di vendita non si farà luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 c.p.c.: in tal caso il bene staggito verrà assegnato al creditore istante in conformità alla predetta norma; le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a : € 150,00 per immobili stimati fino a € 15.000,00; € 250,00 per immobili stimati da € 15.000,01 a € 25.000,00; € 500,00 per immobili stimati da € 25.000,01 ad € 50.000,00; € 1.000,00 per immobili

stimati da € 50.000,01 a € 100.000,00; € 1.500,00 per immobili stimati da € 100.000,01 a € 150.000,00; € 2.000,00 per immobili stimati da € 150.000,01 a € 200.000,00; € 2.500,00 per immobili stimati da € 200.000,01 ad € 250.000,00; € 3.000,00 per immobili stimati da € 250.000,01 ad € 300.000,00; € 3.500,00 per immobili stimati da € 300.000,01 ad € 350.000,00; € 5.000,00 per immobili stimati oltre € 300.000,01. Analoghe misure saranno stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato;

- 6) Il saldo prezzo, comprensivo degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, il cui importo verrà indicato in via presuntiva e salvo conguaglio dal delegato, dovrà essere versato entro 120 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dalla stessa con perdita del 15% versato a titolo di cauzione. Il termine di 120 giorni è il termine massimo: resta salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini dell'individuazione della migliore offerta. Resta fermo che qualunque somma versata sarà imputata, ex art.1193 c.c., prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente della procedura aperto dal delegato medesimo e nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita previa esplicita comunicazione al professionista delegato. In caso di vendita ad opera di creditore fondiario, e salvo richiesta di subentro, l'aggiudicatario verserà sul c/c della procedura la parte di prezzo corrispondente al credito ancora spettante per capitale, interessi e spese di esecuzione, salvo più esatta quantificazione all'atto del riparto. L'eventuale residuo del saldo prezzo sarà dovuto al delegato. Sarà poi il

Professionista Delegato a versare il saldo prezzo sul c/c indicato dal creditore fondiario.

- 7) In caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione versata;
- 8) Alla vendita senza incanto non è applicabile l'art. 584 c.p.c., mentre resta salva la possibilità di sospendere la gara o la emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

CONDIZIONI DI VENDITA

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni . Per la destinazione urbanistica del terreno, di cui all'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e le notizie previste dall'art. 46 del medesimo D.P.R. e dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si fa rinvio alla perizia. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti

domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D. Lgs. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario solo se l'aggiudicatario ne farà richiesta in sede di aggiudicazione. Dopo l'emissione del Decreto di Trasferimento dell'immobile non potranno più essere prese in considerazione le richieste di liberazione dell'immobile da parte dell'aggiudicatario, essendo a quel punto venuta meno la competenza del G.E. per essere stato il bene trasferito a terzi.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Le ulteriori informazioni e l'esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed effettuate presso il Professionista Delegato o sui siti internet, **www.asteannunci.it** - **www.astegiudiziarie.it** - **www.astalegale.net** **www.tribunale.alessandria.it** e sul Portale **www.portalevenditepubbliche.giustizia.it**

Acqui Terme, li 29-01-2024

Il Professionista Delegato
Avv. Giacomo Piola